

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3319

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTECCHI, GERBAUDO, ALBERTINI, ALOISIO, BRACCO, DI CAPUA, DI FONZO, DI STASI, EMILIANI, GERARDINI, LORENZETTI, MANZINI, MATTIOLI, MAGDA NEGRI, PAOLONI, PROCACCI, RAFFAELLI, ROTUNDO, TATTARINI, TURRONI, VIGNI, ZANI

Disciplina del turismo rurale

Presentata il 25 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese le attività di accoglienza nelle zone agricole si sono sviluppate fin da epoca immemorabile: viandanti e cacciatori sono sempre stati ospitati nelle campagne. E l'interesse del mondo agricolo per iniziative di accoglienza e ospitalità, con il conseguente trasferimento e trasformazione di energie e capacità produttive è una esperienza consolidata nel nostro Paese, particolarmente in alcune regioni.

Negli ultimi anni, a fianco della domanda turistica tradizionale se ne è sviluppata una meno appariscente, ma non meno interessante, quale quella del turismo rurale e ambientale.

Questo tipo di turismo è un'opportunità per molte aree rurali. Soprattutto in zone strutturalmente deboli, ma attraenti dal

punto di vista del paesaggio, il turismo rurale costituisce uno dei fattori essenziali di sviluppo economico.

Il turismo rurale ha in sé tutta la potenzialità per divenire una valida alternativa ecologica al turismo di massa concentrato in determinate località. Contribuisce alla diversificazione dell'offerta turistica, ne amplia il campo delle prestazioni, le specializza mediante servizi aggiuntivi a quelli alberghieri. Si pensi ad esempio alle « reti » tematiche per la valorizzazione dei vini, di particolari percorsi eno-gastronomici o di specifici itinerari storico-architettonici.

La domanda di turismo rurale è in costante aumento e non può più essere considerata come una moda passeggera riservata ad una piccola élite di persone.

È diventata una realtà che abbisogna di una strategia e di azioni specifiche, tali da garantire la fuoriuscita da qualsiasi episdicità.

Questa proposta di legge intende favorire lo sviluppo delle aree rurali del Paese, in particolare di territori svantaggiati, di territori situati in prossimità di aree protette caratterizzati da rilevanti elementi naturalistici, paesaggistici e storico culturali, attraverso iniziative per la conoscenza e la fruizione dell'ambiente rurale, della sua cultura, delle sue tradizioni e dei suoi prodotti. Tale sviluppo può essere incentivato attraverso iniziative intersettoriali ed integrato con le attività agrituristiche, fondendo così elementi della cultura ambientale con quella del turismo per una fruizione ecocompatibile del territorio.

La creazione ed il consolidamento di forme innovative di ricettività e di servizi turistici permetteranno l'estensione della stagione turistica all'intero anno solare e una espansione dell'occupazione in particolare giovanile e femminile.

Le imprese del turismo rurale situate in zone ad economia prevalentemente agricola o in ritardo di sviluppo, possono beneficiare di diversi aiuti comunitari. Si tratta di opportunità che il governo centrale e i governi regionali possono e devono offrire alle comunità locali.

Il turismo rurale è considerato un settore importante per lo sviluppo economico dell'Unione europea e costituisce altresì un innegabile fattore sociale di riconoscimento delle diversità delle culture, dei luoghi e dei modi di vita.

La presente proposta di legge consta di dieci articoli.

L'articolo 1 delinea i possibili scenari dello sviluppo del turismo rurale con

conseguenze positive quali l'estensione temporale della stagione turistica e nuove possibilità occupazionali.

L'articolo 2 definisce quali sono le attività di turismo rurale e al comma 3 specifica le competenze delle regioni riguardo alle caratteristiche dei servizi e le peculiarità strutturali degli immobili destinati al turismo rurale.

Gli articoli 3 e 4 definiscono quali sono le zone atte al turismo rurale e specificano le tipologie dei servizi che possono essere attivati.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di elenchi regionali degli operatori del turismo rurale suddivisi nelle tipologie previste all'articolo 4 e il loro controllo da parte delle regioni insieme agli enti locali competenti.

L'articolo 6 stabilisce le priorità per usufruire dei contributi finanziari previsti dai programmi comunitari a gestione regionale e dalle leggi nazionali e regionali e chi può accedervi.

L'articolo 7 prevede l'uso di un marchio per le imprese operanti nel turismo rurale in aggiunta a eventuali marchi o simboli regionali, locali o di prodotto. Alle regioni spetta il compito di coordinare gli interventi, prevedendo marchi di qualità con profilo uniforme, di incentivare le ristrutturazioni degli immobili rurali e controllare che siano rispettate le caratteristiche ambientali e architettoniche.

L'articolo 9 istituisce presso il Ministero del tesoro un Fondo rotativo per il finanziamento di progetti regionali nel settore del turismo rurale e l'articolo 10 indica la copertura finanziaria, valutando l'onere relativo agli anni 1995, 1996 e 1997, nonché i mezzi volti ad ottenere le entrate necessarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo delle aree rurali del Paese e la diffusione della conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei prodotti delle aree rurali, attraverso interventi a favore del turismo rurale, come definito all'articolo 2, dell'estensione temporale della stagione turistica, e la creazione di nuova occupazione giovanile e femminile.

ART. 2.

(Turismo rurale).

1. Per turismo rurale si intendono le attività di ricezione ed ospitalità, di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande, commercializzazione diretta di prodotti agroalimentari propri, di artigianato artistico e tradizionale, attività sportive, del tempo libero e di servizio, nonché le attività agrituristiche operanti in territorio rurale secondo le disposizioni previste dalla presente legge e dalle normative regionali, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale, svolte nelle zone di cui all'articolo 3. Si applicano al turismo rurale ed alle attività coordinate le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. Il turismo rurale può essere esercitato esclusivamente su autorizzazione regionale. In particolare:

a) l'offerta di ricettività e di ristorazione deve avvenire in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dai piani regionali generali vigenti; l'offerta può essere altresì esercitata in frazioni delimitate

dal piano regionale generale vigente, purché in immobili con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona;

b) la ristorazione deve essere basata sulla gastronomia tipica della zona, con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;

c) la dotazione di arredi e servizi deve essere omogenea alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.

3. Le regioni determinano, con legge regionale, le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati alla ricettività ed alla ristorazione, le caratteristiche dei servizi e gli *standard* di qualità. Le regioni disciplinano altresì gli interventi per il recupero a fini di turismo rurale del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

ART. 3.

(Zone di turismo rurale).

1. Sono zone di turismo rurale le aree montane, come individuate dalle normative comunitarie e dalle leggi regionali vigenti, le aree interne ai parchi ed alle riserve, istituiti con leggi nazionali e regionali, e le aree contigue individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalle leggi regionali vigenti, nonché gli altri territori rurali compresi negli ambiti definiti dalle normative dell'Unione europea.

ART. 4.

(Tipologia dei servizi).

1. Il turismo rurale può esser svolto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e dalle leggi regionali vigenti da soggetti già in possesso delle autorizzazioni necessarie per:

- a) esercizi alberghieri;
- b) esercizi extra-alberghieri;
- c) esercizi agrituristici;

d) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, di cui all'articolo 5, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 287;

e) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.

ART. 5.

(Elenco regionale).

1. Le regioni istituiscono, con legge regionale, appositi elenchi degli operatori del turismo rurale suddivisi nelle tipologie di esercizi di cui all'articolo 4.

2. Al fine di facilitare l'avvio delle attività del turismo rurale, gli enti locali competenti possono agevolare il rilascio di licenze ed autorizzazioni per l'esercizio di tali attività in considerazione del loro valore sociale e del loro ruolo di promozione economica di aree svantaggiate.

3. Le regioni disciplinano la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui al comma 2.

ART. 6.

(Contributi finanziari).

1. Gli imprenditori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5 possono accedere ai contributi finanziari previsti dai programmi comunitari a gestione regionale e dalle leggi nazionali e regionali.

2. Ai fini del finanziamento pubblico rappresentano elementi di priorità: l'inserimento in aree di particolare interesse di turismo rurale; l'inserimento dell'attività in progetti integrati di valenza territoriale con carattere di intersettorialità in particolare con attività agrituristiche; la gestione di progetti in forme strutturate associative, consortili o cooperative, nonché il sostegno alle aziende a carattere familiare.

ART. 7.

(Marchio del turismo rurale).

1. Alle imprese operanti nel turismo rurale è consentito l'uso di un marchio del turismo rurale, ai sensi dell'articolo 2570 del codice civile, in eventuale aggiunta a marchi o simboli regionali, locali o di prodotto.

2. Gli operatori del turismo rurale devono esporre il marchio di cui al comma 1 unitamente al documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 5.

3. Le regioni coordinano gli interventi negli ambiti del turismo rurale e dell'agriturismo, in particolare prevedendo marchi di qualità con profilo uniforme e incentivando la ristrutturazione degli edifici destinati ad entrambe le finalità nel rispetto delle caratteristiche ambientali e conservando l'aspetto complessivo degli edifici ed i singoli elementi architettonici.

ART. 8.

(Regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.

ART. 9.

(Fondo per il turismo rurale).

1. È istituito, presso il Ministero del tesoro, un Fondo rotativo per il finanziamento di progetti regionali nel settore del turismo rurale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni possono prelevare le somme di cui al comma 3.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica sottopone annualmente alla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, la proposta di ripartizione per regione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per le decisioni definitive.

ART. 10.

(Oneri finanziari).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, valutati in lire 25 miliardi per ognuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per il 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

